



**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49**

La L.R. 8 settembre 1978 n. 49, che rifinanzia con modifiche la L.R. 9 giugno 1975, n. 70, autorizza la Giunta regionale a organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l'intervento della Giunta regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle attività umane.

1. INIZIATIVE ATTIVATE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE

La Regione del Veneto può intervenire direttamente, sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative che presentano una rilevanza notevole per le finalità della legge, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete.

1.1. Per la realizzazione di tali progettualità la Giunta regionale può organizzarle direttamente o avvalersi di soggetti quali Enti locali, Istituzioni pubbliche o private ed Associazioni prive di fine di lucro, che assicurano, in piena condivisione con la Regione, l'attuazione delle iniziative proposte.

1.2. La Giunta regionale interviene, con una forma di partecipazione diretta, nei progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. I progetti da realizzare, che coinvolgono la Regione fin dalla loro progettazione iniziale, devono evidenziare la partecipazione regionale nelle forme previste dalle regole in materia di comunicazione istituzionale e tutte le iniziative pubbliche previste dal progetto dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate dalla Regione.

1.3. Per la realizzazione di queste progettualità, la Giunta regionale destina una propria partecipazione finanziaria, commisurata alla rilevanza dell'evento. Nel caso di coinvolgimento di un soggetto attuatore, la liquidazione della quota di partecipazione finanziaria regionale avverrà, a conclusione del progetto, su presentazione di relazione finale con rendicontazione delle spese sostenute, con particolare riferimento alla quota di partecipazione regionale. Può essere concessa, su specifica richiesta del soggetto attuatore, l'erogazione di un acconto, per una quota che ammonti al massimo al 50% dell'importo finanziato, previa presentazione di documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si chiede l'erogazione dell'acconto.

2. CONTRIBUTI A ENTI LOCALI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE E ASSOCIAZIONI

2.1. Soggetti aventi titolo a presentare le domande

Possono presentare domanda gli Enti, le Istituzioni pubbliche e private e le associazioni senza fini di lucro.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.



de894d7c



2.2. Contenuto dei progetti

Rientrano nelle tipologie previste dalla presente Legge convegni, seminari, mostre, manifestazioni, celebrazioni, festival e ogni altro evento di rilevanza regionale che offra un contributo alla crescita culturale e sociale e alla società veneta nelle materie di competenza regionale.

Le iniziative devono essere realizzate nel corso dell'esercizio di riferimento del contributo.

Sono tenute in particolare considerazione iniziative nei settori della cultura e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, economiche e tecnico-scientifiche del Veneto. Possono essere presentate domande anche per iniziative ed eventi con aspetti legati al turismo, alle attività produttive locali, alla ricerca e innovazione, all'assetto del territorio, allo sport e al settore socio-sanitario.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, domande per congressi di categorie professionali, sindacali o di partito o per iniziative che costituiscano momenti di vita istituzionale interna di Enti e Associazioni, né per corsi di formazione.

2.3. Termini e modalità per la presentazione delle domande

La richiesta di contributo, da presentare utilizzando la modulistica disponibile nel sito regionale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere presentata **prima della data di inizio** della manifestazione per la quale si chiede il contributo e trasmessa entro e non oltre i seguenti termini:

Prima scadenza: 31 marzo dell'anno di realizzazione dell'iniziativa

Seconda scadenza: 16 giugno dell'anno di realizzazione dell'iniziativa

L'iniziativa non deve essere già stata finanziata da parte della Regione del Veneto, a valere su altra Legge regionale.

La domanda va presentata al seguente indirizzo – unitamente alla documentazione richiesta e rinvenibile al seguente link del sito della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/cultura/contributi-l.r.-49/78

Al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Palazzo Sceriman,

Cannaregio, 168

30121 VENEZIA

mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo beniattivitaaculturalisport@pec.regione.veneto.it. A tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>);
- a mezzo posta raccomandata A/R (solo per i soggetti privati).

Le istanze sono soggette all'imposta di bollo, prevista dal DPR n. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi i motivi dell'esenzione.



La marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla che non applicarla alla richiesta. In entrambi i casi, il richiedente è tenuto ad inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo oltre ad autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione.

L'imposta di bollo può essere assolta anche in modo virtuale, in virtù di apposita autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e art. 7 del D.M. 23/01/2004. In tal caso, dovranno essere indicati nel modulo della domanda, come previsto dalla stessa autorizzazione, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione.

Nel caso in cui la manifestazione preveda la realizzazione di attività in più anni, dovrà essere presentata istanza di contributo limitatamente alla parte che si realizza entro l'anno in corso al momento della domanda.

Ciascun soggetto può presentare domanda di contributo relativamente ad una sola progettualità.

2.4. Istruttoria e procedimento valutativo

La competente Struttura regionale, Direzione Beni Attività Culturali e Sport, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone la completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti previsti.

Laddove l'istruttoria evidenzia la necessità di elementi integrativi, questi saranno richiesti ai soggetti interessati, con l'invito a produrli entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le domande di contributo risultate ammissibili saranno valutate, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio predeterminati, da un Nucleo di valutazione individuato dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport. Il Nucleo potrà procedere alla valutazione per aggregazioni di tipologia di iniziative.

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al punto 2.3.;
- b) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 2.1. o per le tipologie non ammesse di cui al punto 2.2.;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda

I progetti esclusi per uno o più dei motivi sopra indicati non potranno essere ammessi alla valutazione.

2.5. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili alla manifestazione per la quale si presenta domanda di contributo, indispensabili alla sua organizzazione e realizzazione.

Risultano ammissibili anche le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, assicurazioni e spese bancarie, quota iscrizioni associazioni di categoria) debitamente documentate, entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili, fino ad un massimo di Euro 1.000,00.

Le spese riferite all'organizzazione della manifestazione, destinate a personale dipendente e/o collaboratori professionali/lavoratori autonomi/prestazioni occasionali e simili possono essere ammesse entro il limite massimo del 30% del totale delle spese preventivate.



Le spese ammissibili ai fini della valutazione del contributo devono essere esclusivamente a carico del soggetto che presenta la richiesta di contributo e devono essere sostenute nell'anno in cui si realizza la manifestazione.

Non sono ammissibili:

- a) le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento (quali ad esempio manutenzione di beni immobili e realizzazione di opere strutturali), le quote di ammortamento, gli interessi passivi e le imposte dirette e indirette;
- b) le spese per compensi di ogni genere da erogare in favore del Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione richiedente nonché ad imprese a questi collegate (a titolo esemplificativo: imprese individuali, socio di società di persone e altro). Sono ammissibili i rimborsi spese per attività inerenti alla manifestazione finanziata;
- c) le spese per contributi da erogare a soggetti terzi finalizzati alla realizzazione della manifestazione. A titolo di esempio: un Comune o un'Associazione che riceve il contributo regionale non può utilizzarlo per erogare a sua volta un contributo ad un'Associazione che ha partecipato alla realizzazione della manifestazione.

2.6. Valutazione delle domande e quantificazione del contributo.

La Regione potrà disporre il contributo alle iniziative ritenute di interesse regionale e di rilevanza ai fini della presente legge, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nel bilancio regionale, ammettendo a beneficio le iniziative ritenute meritevoli sulla base dei criteri sottoelencati:

- 1) Caratteristiche del soggetto richiedente
- 2) Qualità dell'iniziativa

1) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (curriculum)

a) Sarà tenuta in considerazione l'esperienza del soggetto richiedente nella realizzazione della manifestazione per la quale chiede un contributo ovvero di manifestazioni analoghe. A tal fine, nella scheda tecnica appositamente predisposta, vanno inseriti tutti gli elementi e le informazioni utili a valutare l'esperienza maturata. Alla scheda potranno anche essere allegate eventuali rassegne stampa, locandine, materiali di comunicazione vari riferiti alle iniziative realizzate in precedenza.

b) L'iniziativa proposta deve essere coerente con le finalità contenute nello Statuto del soggetto richiedente.

2) QUALITÀ DELL'INIZIATIVA

Le iniziative verranno valutate sulla base del contenuto del progetto proposto e della sua rilevanza. Sarà tenuta in considerazione l'ampiezza del bacino di utenza e il livello di coinvolgimento territoriale dell'iniziativa; a tal fine in sede di domanda dovrà essere indicato il bacino di utenza che si stima di coinvolgere, sia in termini di tipologia di soggetti che di numero complessivo degli stessi.

Verranno tenute in debita considerazione anche le iniziative che, pur avendo un profilo organizzativo più ristretto, godono di un bacino di utenza considerevole perché riguardano la valorizzazione di personalità artistiche e storiche, prodotti agricoli, artigianato e tradizioni del Veneto. Un elemento di valutazione sarà anche quello riferito al significato dell'iniziativa per la realtà in cui viene realizzata, al suo radicamento nella comunità.

Saranno oggetto di valutazione altresì le modalità di realizzazione e diffusione dell'evento nonché l'utilizzo di nuove tecnologie e le modalità di comunicazione anche mediante social media.

Sarà inoltre tenuta in considerazione la capacità del richiedente di attivare risorse economiche, proprie o esterne, per la realizzazione del progetto.



Le richieste di contributo potranno essere ammesse a sostegno regionale, sulla base delle risorse a tal fine stanziare nel bilancio regionale, nei limiti del disavanzo rilevato dal piano finanziario preventivo presentato a corredo del progetto, sulla base del punteggio derivante dalla seguente valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	
Curriculum delle attività e delle esperienze svolte	10
2) QUALITA' DELL'INIZIATIVA	
Storicità dell'iniziativa	6
Radicamento della stessa nella comunità in cui viene realizzata e/o significatività per la stessa	4
Rapporto con il territorio e capacità di fare sistema: - coinvolgimento di soggetti pubblici e privati - coinvolgimento di Istituti scolastici e/o di Università	4
Sostenibilità finanziaria – cofinanziamento, copertura economica del progetto	5 punti 0 per copertura fino al 20% punti 1 per copertura dal 21 al 35% punti 2 per copertura dal 36 al 50% punti 3 per copertura dal 51 al 65% punti 5 per copertura superiore al 65%
Capacità di attivare risorse esterne - cofinanziamento da parte di terzi (solo per progetti finanziati anche da terzi)	2 1 punto per cofinanziamento inferiore al 50%



de894d7c



	2 punti per cofinanziamento pari o superiore al 50%
Valorizzazione e promozione territoriale	12 totali, di cui:
- incidenza del progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e/o per la promozione e valorizzazione in chiave turistica, sociale, ricreativa; - contributo del progetto all'attuazione delle principali linee di intervento regionale (es.Olimpiadi, valorizzazione patrimoni di eccellenza, celebrazioni e anniversari, ecc.) Valore inclusivo e rilevanza sociale del progetto, nel caso in cui il progetto ponga in essere azioni mirate al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026	10 2
Bacino d'utenza che si prevede di coinvolgere (punteggio commisurato al numero di presenze di pubblico previsto)	da 1 a 3
Modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa (mezzi di comunicazione – social e nuove tecnologie)	4 Pubblicità tramite social 1 Pubblicità con locandine depliant 1 Pubblicità radio tv giornali 2
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	50

Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a punti 50. Qualora il punteggio acquisito risulti inferiore a 20 punti, il contributo non è concedibile.

Resta inteso che gli elementi sopra elencati, da cui deriva un punteggio al progetto, non devono essere alterati nel corso della realizzazione del progetto e devono essere confermati in sede di rendicontazione, ai fini della liquidazione del contributo spettante.

Per la **quantificazione dei contributi**, sulla base del punteggio che le singole iniziative otterranno e delle risorse stanziare nel bilancio regionale, le stesse saranno finanziate nel seguente modo:



de894d7c



La quota massima concedibile – che non può superare l'importo di 40.000 euro - ammonta al 70% del disavanzo rilevabile dal bilancio preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo ed è quantificabile in base al punteggio ottenuto di cui alla tabella sopra riportata nel seguente modo:

da 20 a 26 punti	fino al 30% del disavanzo
da 27 a 34 punti	dal 31% fino al 40% del disavanzo
da 35 a 44 punti	dal 41% fino al 50% del disavanzo
da 45 a 50 punti	dal 51% fino al 70% del disavanzo

Si precisa che, a parità di punteggio complessivo assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- conseguimento di punteggio maggiore nell'ambito del criterio "Valorizzazione e promozione territoriale";
- conseguimento di punteggio maggiore nell'ambito del criterio "Sostenibilità finanziaria".

Si precisa che:

- a) ciascun progetto potrà beneficiare di contributo fino a un limite massimo di 40.000 euro;
- b) la quota minima di contributo erogabile è pari a 1.000,00 euro;
- c) qualora l'importo derivante dall'applicazione della quota percentuale sul disavanzo rilevabile dal bilancio preventivo fosse minore di 1.000,00 euro, non sarà possibile erogare alcun contributo.

2.7. Modalità di approvazione dei progetti e concessione dei contributi

Al termine della valutazione dei progetti presentati entro la prima scadenza del 31 marzo, verrà definita una graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti.

La graduatoria dei contributi formulata dal Nucleo di valutazione verrà approvata con Decreto del Direttore della Direzione.

La Giunta regionale provvederà a deliberare l'assegnazione dei contributi compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio destinata a tale finalità, nel limite di 1.000.000,00 di euro da destinare ai contributi riferiti alle domande presentate entro la prima scadenza del 31 marzo, e di 800.000,00 euro (oltre all'eventuale importo che residui a seguito delle assegnazioni di contributi ai progetti ammessi e finanziati con riferimento alla scadenza del 31 marzo) da destinare ai contributi riferiti alle domande presentate entro la seconda scadenza del 16 giugno.

I beneficiari del contributo, entro 10 giorni dal ricevimento della formale notifica dello stesso, dovranno comunicare l'accettazione del contributo.

Al termine della valutazione dei progetti presentati entro la seconda scadenza del 16 giugno, verrà definita una graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti.

La graduatoria dei contributi riferiti ai progetti presentati entro il 16 giugno, formulata dal Nucleo di valutazione, verrà approvata con Decreto del Direttore della Direzione che provvederà altresì ad approvare una graduatoria unica composta dai progetti presentati entro il 16 giugno e dai progetti ammessi e non finanziati dall'assegnazione di contributi riferiti ai progetti presentati entro il 31 marzo, secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, qualora nel corso dell'esercizio si rendessero disponibili ulteriori risorse di bilancio da destinare alle finalità della Legge regionale n. 49/1978.



2.8. Obblighi dei beneficiari del contributo

I beneficiari del contributo regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella domanda di contributo. La competente Direzione regionale indica, nella comunicazione di concessione del contributo, le procedure e le modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione dell'evento, in tutti gli strumenti di comunicazione ed informazione.

Il beneficiario del contributo è tenuto altresì a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, i soggetti privati che ricevono dalle pubbliche amministrazioni vantaggi economici di importo pari o superiore a euro 10.000,00 hanno l'obbligo di ...”pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente...”.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare appositi controlli con riferimento all'adempimento di tale obbligo.

2.9. Modalità di liquidazione

Il contributo viene erogato in un'unica quota a saldo, previo inoltre da parte del beneficiario di adeguata rendicontazione contabile delle spese sostenute, che dovrà pervenire a manifestazione conclusa e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui l'iniziativa si è svolta.

Con riferimento alle iniziative per le quali è stato concesso un contributo pari o superiore a 30.000 Euro, può essere concessa, su specifica richiesta del soggetto beneficiario, l'erogazione di un acconto, per una quota che ammonti al massimo al 50% dell'importo del contributo, previa presentazione di documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si chiede l'erogazione dell'acconto.

La documentazione è scaricabile dal sito www.regione.veneto.it/web/cultura/contributi-l.r.-49/78 – Modulistica rendicontazione – come sotto indicato:

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 455 del 28.12.2000 – dal Legale rappresentante o dal responsabile del procedimento (per i Soggetti pubblici);
- **Relazione** comprovante la realizzazione dell'iniziativa che deve specificare il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. A tal fine potranno essere allegati eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video. L'amministrazione regionale potrà richiedere ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione del rendiconto.
- **Bilancio consuntivo** dell'intera manifestazione che deve riportare il contributo regionale, altri contributi pubblici o privati ottenuti per l'iniziativa e la quota eventuale di autofinanziamento che ha permesso di completare la copertura dei costi per la realizzazione. Il bilancio a consuntivo verrà posto a confronto con il bilancio a preventivo presentato all'atto della richiesta di contributo. L'importo delle spese indicate nel bilancio a consuntivo dovrà essere pari almeno al 70% dell'importo delle spese indicate nel bilancio a preventivo. Nel caso in cui non si raggiunga la quota del 70% il contributo sarà ridotto in misura proporzionale in modo da mantenere inalterato il rapporto percentuale tra il totale della spesa preventivata e l'importo del contributo esistente al momento della concessione del contributo medesimo.



de894d7c



Si precisa che in sede di confronto del bilancio a consuntivo con il bilancio a preventivo si procederà alla verifica del rispetto di quanto disposto al precedente punto 2.6. in merito alla conferma, in sede di rendicontazione, degli elementi da cui deriva l'assegnazione del punteggio al progetto.

Rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese sostenute va effettuata mediante:

- a) la compilazione del prospetto riepilogativo appositamente predisposto (disponibile nel sito internet regionale) per un importo almeno pari al valore del contributo regionale concesso.

I documenti contabili riferiti alle spese inserite a rendiconto del contributo devono essere intestati esclusivamente al soggetto che ha presentato la domanda di contributo e devono riportare una data riferita all'anno in cui si è realizzata la manifestazione.

Le spese indicate a rendiconto si intendono I.V.A. compresa, in quanto non detraibile perché realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario del contributo. Nel caso in cui l'I.V.A. possa essere portata in detrazione dal soggetto beneficiario, le spese a rendiconto vanno indicate al netto dell'I.V.A.

Non possono essere inserite a rendiconto le spese non ammissibili a contributo, quali quelle descritte al punto 2.5. del presente documento.

Le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, assicurazioni e spese bancarie, quota iscrizioni associazioni di categoria) inserite nel bilancio a preventivo devono essere debitamente documentate e possono essere rendicontate entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili, effettivamente sostenuti, fino a un massimo di 1.000,00 euro.

Qualora dalla documentazione inviata risulti che l'ammontare della spesa rendicontata non raggiunga l'importo del contributo regionale, con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport sarà disposta la riduzione del contributo.

Qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa si provvederà, con Decreto del Direttore competente, a disporre la decadenza dal beneficio concesso.

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dichiarate in sede di rendiconto dovrà essere conservata (in originale) presso la sede del soggetto beneficiario e messa a disposizione nel caso in cui lo stesso venga sorteggiato in sede di controllo a campione dei rendiconti, che l'Amministrazione regionale periodicamente dispone. Si precisa che tutta la documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali e altro) conservata agli atti dovrà essere quietanzata.

2.10. Avvio del procedimento, termini e responsabile del procedimento.

Si informano i soggetti richiedenti contributo regionale ai sensi della L.R. n. 49/1978, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che:

- l'Amministrazione competente è Regione del Veneto – Direzione Beni Attività culturali e Sport;
- l'oggetto del procedimento è "Concessione contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale. L.R. 08/09/1978, n. 49";
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport;
- il Responsabile dell'Ufficio competente è il Responsabile della EQ Manifestazioni ed eventi culturali;



- l'istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo e si concluderà entro il termine di 180 giorni dalla data di avvio;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Manifestazioni ed eventi culturali della Direzione Beni Attività culturali e Sport, tel. 041 2792690 – 2792421.

L'avvio del procedimento avviene dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo. La presente disposizione vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di contributo sia riferita ad un'iniziativa che si svolge l'anno successivo, la data di avvio del procedimento è fissata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo dell'anno in cui si realizza l'iniziativa.

2.11. Trattamento dei dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport (email: beniattivitaaculturalisport@regione.veneto.it; PEC: beniattivitaaculturalisport@pec.regione.veneto.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il procedimento amministrativo per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, e la base giuridica del trattamento è la L.R. 8 settembre 1978, n. 49. I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri, a titolo di esempio:

per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale): il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia;

per altre finalità (ad es. rispondere a quesiti posti via mail, ecc.): il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola;

per l'eventuale diffusione: il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Competono agli istanti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al Delegato del trattamento dei dati l'accesso ai dati personali che riguardano gli stessi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Gli istanti hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione delle progettualità assegnatarie dei contributi di cui alla L.R. n. 49/1978 e all'erogazione degli stessi. Gli istanti hanno l'obbligo di fornire i dati personali. Il mancato conferimento preclude l'istruttoria dell'istanza finalizzata alla valutazione della progettualità e all'ottenimento dell'eventuale contributo economico.



de894d7c

